



Prefettura di Messina

**Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024**

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 7 maggio alle ore 12,00 presso la sala di Protezione Civile della Prefettura di Messina ha luogo l'incontro per la disciplina della propaganda elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e le elezioni amministrative che interessano 10 comuni della Provincia in data 8 e 9 giugno 2024.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Dott.ssa Silvana Merenda, Dirigente dell'Ufficio Elettorale provinciale partecipano:

- Il Vice Questore Virzy Siracusano per la Questura;
- il Ten. Giuseppe Bonfardino ed il Maresciallo Capo Giovanni Mannuccia per il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- il Ten. Col. A. Freda per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- l'Assessore M. Minutoli e il Dott. Cammaroto, per il Comune di Messina.

Sono altresì presenti in modalità videoconferenza i rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici indicati nell'allegato elenco dei partecipanti.

La dr.ssa Merenda introduce la riunione e sottolinea l'importanza della stessa, finalizzata a raggiungere una intesa fra tutte le parti, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, per le prossime elezioni sopra indicate, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali intese a garantire la piena libertà alle manifestazioni di propaganda e la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-monumentale ed artistico, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e dagli accordi che in data odierna verranno assunti.

Viene fatto, quindi, breve cenno sulle principali norme in materia di propaganda elettorale, contenute nelle leggi di seguito indicate:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);
- Legge 24 aprile 1975, n. 130)
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'Elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica";
- Legge 13 ottobre 2010, n. 175, art. 2, che fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per



Prefettura di Messina

la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da 1 a 5 anni.

In ultimo, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito in legge 25 marzo 2024 n. 38, all'art. 1 comma 3 lettera b) ha disposto, per le elezioni argomento, "ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica".

AAAAAAAAAAAA

Le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17) nonché "di riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 21) ovvero senza strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993 n. 515 come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" e nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975 e successive modificazioni.

Per disposizione di legge, la campagna elettorale si dovrà concludere venerdì 7 giugno 2024, risultando vietati, a partire dalle ore 00.00 di sabato 8 e fino alla chiusura delle operazioni di voto (ore 23 di domenica 9 giugno 2024), i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 212/56 come sostituito dall'art. 8 della legge 130/75). E' VIETATA ANCHE LA PROPAGANDA A MEZZO DI VEICOLI ATTREZZATI (COSIDDETTE VELE).

Inoltre, come è noto, nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9, comma 2, della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/56 e, cioè, quelle poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (articolo 1, comma 4 della legge 212/56, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1975 n. 130).

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE in tema di PROPAGANDA ELETTORALE

RILEVAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DEMOSCOPICI.

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - e quindi a partire da **sabato 25 maggio 2024** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi



Prefettura di Messina

demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

In relazione ad eventuali richieste avanzate da **Istituti Demoscopici** intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno - da ultimo con la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 82/2022 - ha precisato che tale attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ferme restando le prescrizioni del cennato articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La rilevazione demoscopica avverrà a debita distanza dagli edifici sede di seggi, in modo da non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Con la suddetta circolare, il Ministero dell'Interno con circolare n. 39/2024 ha ricordato che la **presenza di incaricati all'interno delle sezioni** per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, è consentita in linea di massima, previo assenso dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione interessati, ma solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione - **ossia dopo le ore 23.00 di domenica 9 giugno** - e purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI.

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale - a conclusione dei sorteggi successivi alla approvazione delle liste - ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale.

Si rammenta che le Giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (e quindi **da martedì 7 a venerdì 10 maggio 2024**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, i disegni ecc. che sono intesi ad influire sulle scelte degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali.

Tra gli stampati in parola sono ricompresi anche quelli che contengono l'avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale che devono, quindi, seguire la descritta disciplina.

Dal 30° giorno antecedente la votazione - quindi **da venerdì 10 maggio 2024** - ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (sostituito dall'articolo 4 della legge 130/75) sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (mentre ne è ammessa la distribuzione a mano);
- ogni forma di **propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo**



Prefettura di Messina

- pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti la sede di un partito politico o, per analogia, le sedi dei comitati sostenitori delle diverse liste presentatesi alle consultazioni;
- **la propaganda luminosa mobile.**

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione o danneggiamento del materiale di propaganda, nonché all'imbrattamento di sedi di partito.

Al riguardo, non appena ricevute eventuali segnalazioni, il Comune provvederà, con la massima tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.

Deve invece ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili che effettuino brevi soste. I veicoli che recano tali forme di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa comunque entro i limiti delle predette norme.

Sempre dal 10 maggio 2024 - 30° giorno antecedente la votazione - l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune medesimo alle normali affissioni (art. 1 legge 212/56).

In proposito si ricorda che è assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della propaganda diretta. Il divieto di cui sopra non si applica alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, già regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 comma 4 legge 212/56). La predetta eccezione vale anche per il giorno della votazione.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1, comma 5, della legge 212/56). Il divieto di affissione e di esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale si estende a qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, ad esempio, le vetrine dei negozi, porte o saracinesche, finestre o balconi, ecc.

Per la parte di propria competenza, **le Amministrazioni Comunali - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.Lgs. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata: le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15. Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, lett. a) della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).**



Prefettura di Messina

Al riguardo i Sindaci dovranno emettere apposita ordinanza, regolamentando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare, dalle ore 24,00 alle ore 6,00.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, e dell'art.76, comma 8, del D.Lgs. 159/2011, **sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali**. Al riguardo si ricorda che rischiano da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto che il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda.

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Si ricorda, inoltre, che è perseguito anche colui che sottrae o distrugge giornali murali o altri manifesti di propaganda o comunque li rende illeggibili.

RIUNIONI ELETTORALI.

Dal giorno **10 maggio 2024** – 30° giorno antecedente le elezioni – possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.

Alla luce del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975 n. 130 e all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia interessata.

Durante detto periodo (dal 10 maggio) l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/1975).

PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si richiamano al riguardo le delibere n. 90/24/CONS del 12.04.2024 e n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024 pubblicate sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - <https://www.agcom.it> - e su quello di questa Prefettura, con la quale la stessa Autorità ha



Prefettura di Messina

dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni in argomento.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e, cioè, dal 10 aprile 2024, sino al penultimo giorno prima della votazione (7 giugno 2024) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde - conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi 1 e 2 legge n. 28/2000).

INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)

Al riguardo si richiama la circolare del Ministero dell'Interno 41/06 in data 14 marzo 2006, ricordando che l'utilizzazione delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che:

- tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non siano esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.
- l'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo **non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi.**

A tale riguardo il Ministero dell'Interno ha chiarito che "interpretando la ratio dell'art. 6 della legge 4 Aprile 1956, n. 212, le bandiere dei Partiti e Movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo".

Il predetto Ministero ha, in sostanza, ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.

Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:

- 1) I comizi, in linea di massima, avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ed in quelli festivi dalle ore 9.00 alle ore 23.30, sia nel capoluogo, sia in provincia; soltanto



Prefettura di Messina

dalla domenica 2 giugno al venerdì 7 giugno 2024 l'orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte.

- 2) Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali.
Si richiama anche l'art. 19 della legge 515/1993 disciplinante l'obbligo dei Comuni di mettere a disposizione dei partecipanti alle competizioni elettorali i locali di proprietà predisposti per i convegni e dibattiti alla stregua di quanto previsto nei rispettivi appositi regolamenti, senza oneri per i Comuni stessi.
- 3) Ogni partito, o movimento politico, o comitato coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare, da parte degli oratori, intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose.
- 4) Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un'ora e mezza. Da domenica 2 giugno a venerdì 7 giugno 2024, invece, la durata di ogni comizio è limitata ad un'ora, quando nella stessa piazza devono succedersi altri comizi.
Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore ad un quarto d'ora tra ogni comizio al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo.
- 5) I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.
- 6) Ad integrazione di quanto normativamente stabilito, ed al fine di consentire un'efficace programmazione dei servizi di ordine pubblico, durante il periodo della campagna elettorale verrà data notizia scritta, anche con mezzi telematici (e-mail, pec), dei comizi che si intendono svolgere da parte dei rappresentanti di ciascun partito, oltre che al Sindaco del Comune interessato, anche alla Questura per il Comune di Messina, al Commissariato della Polizia di Stato per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia. Le forze dell'ordine sentiranno i competenti Sindaci circa le località prescelte per i comizi, tenuto conto, prioritariamente, degli spazi solitamente occupati per tali manifestazioni. Al fine di disciplinare l'orario e la successione dei vari oratori, nonché per accertare la disponibilità delle località prescelte, si concorda che le comunicazioni dovranno essere consegnate non prima della giornata precedente e non oltre cinque ore prima dell'ora in cui si intende tenere il comizio, fermo restando quanto successivamente precisato.
In caso di più domande che coincidano per località ed orario, il Sindaco darà la precedenza secondo l'ordine di presentazione delle stesse al Comune.



Prefettura di Messina

La rinuncia allo svolgimento di un comizio va resa nota anche all'Autorità di P.S. per Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed al Comando della Stazione Carabinieri, per i restanti Comuni, almeno cinque ore prima dell'orario fissato. Eventuali modifiche in ordine all'orario ed alle località prescelte, da comunicarsi nelle forme sopra descritte, soggiacciono ai criteri generali fin qui concordati.

E' ammessa la prenotazione del comizio anche con mezzi telematici (e-mail, pec), rispettando comunque l'orario di apertura dell'ufficio e le modalità sopra illustrate, purché recante firma autografa, con obbligo per il richiedente di chiedere subito dopo, e comunque entro un'ora dall'invio dell'e-mail, conferma al comune circa la disponibilità dello spazio ed orario richiesto. In mancanza di richiesta di conferma, la prenotazione effettuata si intenderà tacitamente revocata.

Nel caso di contemporanea presentazione di richieste di prenotazione che coincidano per orari e località sarà tentato a cura dei Sindaci un accordo tra i richiedenti e, nel caso di disaccordo, alla presenza dell'Autorità di P.S. o del Comandante della Stazione dei Carabinieri si procederà al sorteggio con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni politiche interessate. Nel caso in cui il richiedente sorteggiato rinunci successivamente al comizio, lo spazio resosi libero verrà assegnato all'altro richiedente ove ancora interessato. Qualora il sorteggio sia stato effettuato tra più di due richiedenti, per l'assegnazione dello spazio resosi libero si procederà a nuovo sorteggio solo tra questi, se ancora interessati, escluso, ovviamente, il rinunziante.

- 7) I Sindaci dei singoli Comuni valuteranno autonomamente l'opportunità di attivare un comitato locale, composto da un delegato per ogni lista, per concordare un calendario dei comizi. Del calendario dei comizi sarà data tempestiva comunicazione all'Autorità di P.S. per Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed al Comando della Stazione Carabinieri, per i restanti Comuni, al fine di consentire la predisposizione dei servizi di ordine pubblico.
- 8) I partiti e i movimenti politici dovranno rispettare la precedenza delle date e degli orari delle feste tradizionali, religiose e delle processioni.
- 9) Durante il comizio è consentito l'uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell'oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo, purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (circolare del Ministero dell'Interno -Servizio Elettorale n. 1943 dell'8 aprile 1980).
- 10) I candidati si impegnano, altresì, all'osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. Si conviene sul divieto di effettuare cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere in vicinanza di un comizio elettorale di sostegno ad una lista diversa.



Prefettura di Messina

- 11) Si ricorda che, durante lo svolgimento dei comizi di propaganda è vietato il contraddittorio non concordato, come pure il contraddittorio con altoparlanti installati su mezzi in movimento o fissi. Nessuno potrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi.
- 12) E' fatto divieto di cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi parata in genere a scopo di propaganda elettorale.
- 13) I Sindaci avranno cura di vietare i comizi in luoghi ove gli stessi possano recare pregiudizio al funzionamento di scuole, ospedali o altre convivenze, di adoperarsi perché siano concordati intervalli tra i singoli comizi non inferiori a 15 minuti per consentire il totale sgombero delle località interessate.
- 14) Si raccomanda che per l'intera campagna elettorale durante le ore pomeridiane, nei giorni feriali, e per l'intera giornata nei giorni festivi, le piazze destinate ai comizi elettorali siano tenute sgombre da autovetture in sosta, da cassonetti ed ogni altro materiale che possa costituire pericolo per la collettività e che il traffico sia opportunamente dirottato sulle vie adiacenti.
- 15) **Si rappresenta, inoltre, che non è consentito il posizionamento dei manifesti nei palchi al di fuori degli orari dei comizi.** Al riguardo i Sindaci disporranno che nell'arco delle 24 ore sia sempre pronta una squadra per la defissione di materiale propagandistico affisso al di fuori degli spazi in precedenza stabiliti ed assegnati.

CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2024

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno 2024, – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per la consultazione in oggetto – purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.

Si ritiene opportuno richiamare l'art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, ove si dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In relazione a tale disciplina, il successivo art. 13 della citata Legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 così vietando alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la



Prefettura di Messina

durata della stessa.

Si precisa ancora che **"Pubbliche Amministrazioni"** va inteso in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni elettorali, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tale fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono tuttavia consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel predetto art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate.

In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

I rappresentanti delle formazioni politiche ed i candidati, consapevoli delle sanzioni stabilite dalla legge a carico dei committenti e/o proprietari in qualità di obbligati in solido prendono atto del contenuto delle disposizioni sopra richiamate, si impegnano a rispettarle e **a curarne la massima diffusione tra i propri sostenitori ed aderenti**, e ad adottare le opportune iniziative di dissuasione nei confronti degli associati che non intendano osservare le norme di legge vigenti.

Si impegnano, altresì, a ricordare a candidati, sostenitori, aderenti ed elettori le fondamentali regole della campagna elettorale, ivi compresa quella di **non affiggere manifesti elettorali in orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza sindacale che sarà adottata**, nonché **a rimuovere dalle proprie sedi striscioni, manifesti e quant'altro sia stato eventualmente posizionato con modalità difformi da quelle sopra indicate.**

I Sindaci, per il tramite dei corpi di Polizia Municipale, dovranno vigilare affinché gli addetti alle affissioni osservino strettamente, negli spazi a ciò deputati, l'ordine di assegnazione di ogni lista per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo, curando che venga effettuata la copertura di quei manifesti che coprono spazi assegnati ad altre liste partecipanti alle elezioni in argomento.

I Comandi delle Polizie Municipali saranno chiamati a garantire i servizi di controllo, durante tutto il periodo elettorale.

Si invitano i delegati dei gruppi politici, nell'ambito di un democratico rapporto di collaborazione, a volere direttamente segnalare alla Polizia Municipale qualsiasi occupazione illegittima degli spazi elettorali, in modo da consentire l'immediato intervento delle squadre di defissione e scoraggiare persistenti comportamenti di violazione delle norme.



Prefettura di Messina

La Prefettura trasmetterà copia del presente verbale alle FF.OO., ai Comuni, per le funzioni di competenza, ai partiti ed ai gruppi politici partecipanti alle competizioni elettorali in argomento e ne curerà, altresì, la pubblicazione sul proprio sito web.

Per opportuna conoscenza si riportano nella allegata tabella riepilogativa le principali sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di violazioni in materia elettorale.

Il presente verbale vige su tutto il territorio della provincia.


Per la Prefettura di Messina:

il Dirigente dell'UEP dr.ssa Silvana Merenda




Per le Forze dell'Ordine:

- Questura, il Vice Questore Virzy Siracusano



- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri


Ten. Giuseppe Bonfardino



Mar.Ilo Capo Giovanni Mannuccia




- Comando Provinciale della G. di F. Ten. Col. A. Freda




Per il Comune di Messina:

Assessore dr. M. Minutoli




Dirigente Uff. Elettorale del Comune di Messina, Dr. Antonino Cammaroto



Per i Partiti e Movimenti Politici:

PACE TERRA DIGNITA' – Antonino Mantineo



FORZA ITALIA - Avv. A. Barbera



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

**ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018**

SANZIONI PRINCIPALI.

Sanzioni penali

Ai sensi dell'art.67, comma 7 e dell'art.76, comma 8, del D. Lgs n.159/2011 si sottolinea che sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali. Al riguardo, si rammenta che rischia da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, sia il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda elettorale.

Sanzioni amministrative

- a) Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- b) Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della legge 212/1956, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 1, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

**ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018**

- c) Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- d) Chiunque tenga, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, ovvero eserciti, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- e) Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare il nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).
- f) Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).



Prefettura di Messina

**Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
4 marzo 2018**

**ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018**

g) Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).

Si ricorda, altresì, che:

- Ai sensi della normativa vigente (art. 6, legge 689/1981), soggiace alla sanzione non soltanto l'autore materiale dell'illecito, ma anche l'obbligato in solido nella persona del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o altro soggetto committente o altro soggetto individuato ai sensi della norma citata. L'obbligato in solido è punito anche nel caso in cui non sia individuato l'autore materiale della violazione.
- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, legge 515/1993).
- Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 20.1 del D. Lgs. 507/1993, inserito dall'art. 1, comma 157, L. 27 dicembre 2006, n. 296).